DISPOSIZIONI SUL RIORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI E DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Art. 32

Disposizioni sui membri dei consigli di amministrazione

I membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge durano in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli statuti e possono essere confermati una sola volta. I membri dei consigli di amministrazione possono essere revocati con le stesse modalita' previste per la loro nomina. Le indennita' di carica previste per gli amministratori sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro che esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tale decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Dei consigli di amministrazione non possono far parte, a nessun titolo, i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili.

Versione in vigore dal 3 aprile 1975, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente
Estremi	Legge 20 marzo 1975, n. 70
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sul-riordinamento-degli-enti-pubblici-e-del-rapporto-di/art-32-disposizioni-sui-membri-dei-consigli-di-amministrazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it